

Osservazioni sul caso Villari

di Stefano Ceccanti

1. All'origine una violazione di una convenzione costituzionale

Contrariamente all'idea per cui una manovra partitocratica vorrebbe convincere alle dimissioni il Presidente Villari, è da rilevare che all'origine di tutto c'è la violazione della convenzione costituzionale stabilizzata secondo cui il Presidente della vigilanza dovrebbe essere espressione dei gruppi dell'opposizione e non già un membro di uno dei gruppi dell'opposizione scelto dalla maggioranza. All'origine c'è quindi un diritto violato col contributo determinante dello stesso Villari. **Il fatto che le convenzioni non siano scritte e non siano giustiziabili in alcuna sede non sminuisce il fatto che una violazione ci sia stata e che ad essa occorra dare rimedio .**

2. Non è utilizzabile la mozione di sfiducia

Giustamente i Presidenti di Commissione non sono sfiduciabili giacché ne conseguirebbe una lesione della loro indipendenza. Pertanto inventarsi un potere di sfiducia non previsto non è una strada perseguibile: **anche volendo votare una mozione di tal genere non ne conseguirebbe alcun obbligo di dimissioni .**

3. Perché non è invece manifestamente infondata la revoca di Villari come membro e quindi, indirettamente, come Presidente

Il tentativo che vi è stato di contestare addirittura la convocazione della giunta del Regolamento da parte del Presidente Schifani, in relazione alla problematica posta dal cambiamento di gruppo del senatore Villari, che legittimerebbe un'eventuale revoca, utilizzando come fondamento l'articolo 67 della Costituzione, separandolo dal resto della Carta è infondato. Infatti, in una Costituzione che prevede con particolare forza, sin dall'art. 1, il principio della sovranità popolare, che si esplica attraverso il diritto di voto (art. 48), che identifica i partiti quali strumenti attraverso i quali i cittadini determinano la politica nazionale (art. 49) e che coerentemente all'art. 72 per le commissioni permanenti e all'art. 82 per quelle di inchiesta fissa il principio della composizione proporzionale ai gruppi, l'art. 67 ha un ruolo recessivo di difesa ultima del singolo eletto. Nello Stato ! democratico contemporaneo non è certo riproponibile rigidamente una logica atomistica della rappresentanza tipica dello Stato liberale pre-suffragio universale perché la nostra forma di Stato è fondata sul principio della sovranità popolare, che si esercita tramite il voto, viene organizzata dai partiti che successivamente si strutturano in gruppi. E' per questo motivo che la Costituzione parla di rappresentanza proporzionale dei gruppi nelle commissioni e non fa alcun riferimento, a questo proposito, al singolo. Ed è per questo che il Regolamento della Commissione di vigilanza al comma 1 dell'art.2 prevede legittimamente il potere di nomina dei Presidenti sulla base delle designazioni dei gruppi "e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale", estendendo quindi anche ad essa il principio degli artt. 72 e 82 della Costituzione.

Tale vincolo dovrebbe essere inteso come permanente e non potrebbe quindi considerarsi cessato con la nomina dei commissari. Altrimenti gli alti principi da cui origina (la sovranità popolare e la determinazione da parte dei cittadini della politica nazionale) varrebbero paradossalmente solo per

la genesi delle Commissioni. Il fatto che siano i Presidenti di Assemblea, d'ufficio o anche valutando istanze dei gruppi, possano attivarsi per mantenerlo inalterato deriva per la commissione di Vigilanza logicamente dal potere di nomina. Pertanto essi dovrebbero rivolgersi al Gruppo o ai Gruppi che si ritrovassero sovrarappresentati per chiedere di indicare quali dei loro membri dovrebbero cessare e quali rimanere sulla base del vincolo della proporzionalità e, di conseguenza, richiedere poi una integrazione ai gruppi sottorappresentati. La cessazione del membro indicato dal gruppo non sarebbe impedita dal suo rivestire ruoli nella Commissione. In assenza di una precisa indicazione del Gruppo, successiva alla sollecitazione del Presidente, quest'ultimo potrebbe comunque rifarsi alla designazione iniziale, ritenendola tacitamente confermata. **Pur comprendendo le perplessità relative alla compressione dell'autonomia del singolo, da questa interpretazione sistematica della costituzione se ne può infine dedurre che la revoca non è, quanto meno, manifestamente infondata. E' l'art. 67 della Costituzione che va letto alla luce degli articoli 1, 48 e 49, 72 e 82 e non viceversa.**

4- Perché ancora più fondata la nomina di una nuova Commissione: poteri impliciti e analogia

Dal potere di auto-organizzazione delle Camere sancito dall'art. 64 della Costituzione la dottrina ha ricavato da tempo **il consolidato principio dell' "efficienza dell'istituto parlamentare"** (si veda ad esempio il testo di Carlo Chimenti "Gli organi bicamerali" Milano, 1979, pp. 150 ss.), **da cui discende una gamma notevole di poteri impliciti dei Presidenti delle Camere al fine di garantirlo.** Come scrive il medesimo Chimenti con parole che appaiono perfettamente utilizzabili nel nostro caso: "si apre per i Presidenti delle Camere, ai quali spetta istituzionalmente di vegliare super partes all'osservanza del Regolamento e al buon andamento dei lavori, un'ampia possibilità di iniziativa e di mediazione.. **pare evidente che una conforme valutazione critica dei Presidenti stessi nei confronti di un organo bicamerale, perché previsto in termini contrastanti con l'uno o l'altro dei criteri in cui si estrinseca il principio di efficienza, non andrebbe a vuoto. e comunque sarebbe doverosa"**.

Tra questi poteri impliciti non si può non considerare una precisa analogia contenuta nel Regolamento del Senato, che, al suo art. 19 comma 3 prevede, in relazione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

" Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti. "

E' evidente che questa analogia, anche sulla base di quanto accaduto nella giornata di oggi, e della persistente volontà di tutti i gruppi parlamentari di non partecipare alle prossime riunioni finché il Presidente Villari non si dimetta appare particolarmente pregnante.

